

Il Cliente subisce una intossicazione alimentare nel Villaggio Club? Ne risponde anche l’Agenzia intermediaria (Cassazione civile sez. III, 18/01/2023, n. 1417)

Il Fatto

Alcuni turisti convergono in giudizio l’Agenzia Intermediaria ed il Tour Operator chiedendo il risarcimento del danno causato da una intossicazione alimentare subita presso il ristorante di un Villaggio. L’Agenzia in particolare eccepisce il suo difetto di responsabilità quale mera intermediaria del servizio.

La Decisione

La Cassazione torna nuovamente ad affermare la responsabilità dell’Agenzia intermediaria, sostenendo: i) tra Tour Operator e Agenzia sussisterebbe un regime di responsabilità solidale nei confronti dei Clienti (nemmeno derivante dalla mancanza di diligenza dell’Agenzia nella scelta e selezione del T.O.); ii), l’inciso "secondo le rispettive responsabilità" recato dal D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), comma 1 dell’art. 93 del e dal D.Lgs. n. 111 del 1995. comma 1 dell’art. 14 assumerebbe rilievo non già per suddividere la responsabilità di T.O. e T.A. nei confronti del viaggiatore/cliente, ma esclusivamente nella ripartizione interna tra i responsabili solidali. L’inciso non consente, dunque, di escludere la responsabilità dell’Agenzia verso i Clienti.

Va tuttavia detto che la decisione si fonda sulla normativa all’epoca vigente (il Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005) e che le sopravvenute modifiche normative (Codice del Turismo, D. Lgs. 79/2011 e successive modifiche intervenute nel 2018) “sembrerebbero” individuare nell’Organizzatore il solo soggetto responsabile delle mancanze e dei difetti del pacchetto.